

ed interpretazione della legge, di tutti i cittadini che la legge stessa riguarda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

De Saint-Bon, ministro della marineria. Io sono grato all'onorevole Clementini delle sue cortesi parole per l'amministrazione della marina, la quale ha avuto sempre il desiderio che la più grande uniformità sia mantenuta nei vari dipartimenti marittimi. Relativamente alla questione delle Corti di cassazione, che sorpassa la mia competenza, l'onorevole Clementini capirà che io non mi posso pronunciare. Solo dichiaro che questa proposta di legge, la quale ammetterebbe un trattamento uniforme per tutti gli operai, io l'accetto con piacere, e prego la Camera di volerla prendere in considerazione.

Presidente. L'onorevole ministro accetta che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Clementini.

Interrogherò la Camera se intenda che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Lucifero a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Lucifero. Mi onoro di presentare alla Camera, in nome dell'onorevole Marchiori assente, la relazione sulla legge n. 120-c, sulle strade comunali obbligatorie, già approvata dal Senato.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla riscossione delle imposte.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La Camera nella seduta di sabato chiuse la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli col sistema sempre tenuto per le leggi che ne modificano altre. Cioè si darà lettura degli articoli modificati, e ciascuno di essi sarà sottoposto all'approvazione della Camera; quindi metterò a partito l'intero articolo primo, che comprende tutte le modificazioni.

« Art. 1. Agli articoli 3, 25, 37, 43, 44, 47, 53 e 54 delle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, e 2 aprile 1882, n. 674, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 3. L'esattore comunale o consorziale « è retribuito ad aggio dal Comune o dal Con- « sorzio dei Comuni. Si nomina per cinque « anni per concorso ad asta pubblica.

« Può anche essere nominato dal Consiglio « comunale o dalla rappresentanza consorziale « sopra terna proposta dalla Giunta comunale « o da una delegazione delle rappresentanze « consorziali, quando queste trovino conve- « niente di nominarla.

« Può infine essere confermato in carica di « quinquennio in quinquennio alle stesse con- « dizioni od a quelle che saranno fissate dal « consorzio o dai Comuni senza aprire con- « corso per terna o per asta: purchè le condi- « zioni del contratto non sieno per nessun « rispetto più onerose pei contribuenti di « quelle del contratto vigente, e purchè non « sia stata presentata al Consiglio comunale « o alla rappresentanza consorziale alcuna « istanza offerente condizioni migliori.

« Tale istanza dovrà essere accompagnata « da deposito in danaro o rendita pubblica « dello Stato al corso di borsa corrispondente « all'uno per cento della somma annuale da « riscuotersi.

« Il deposito andrà perduto ove l'offerta sia « abbandonata, e dovrà essere completato nei « modi e termini dell'articolo 7 all'epoca della « gara.

« La scelta del modo di nomina e la misura « massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi « l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o « per conferma, sono deliberate dal Consiglio « comunale o dalla rappresentanza consorziale, « sette mesi almeno prima del giorno in cui « debba aver principio il contratto di esat- « toria.

« Nel caso di nomina sopra terna, la mi- « sura massima dell'aggio non può oltrepas- « sare il 3 per cento.

« Il contratto deve riportare l'approva- « zione del prefetto, sentita la Giunta provin- « ciale amministrativa.

« L'esattore consorziale tiene la gestione « distinta per ciascun Comune. »

A questo articolo modificato, sono proposti diversi emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Morelli, così concepito:

« al terzo capoverso sopprimere le parole: pur-